



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

IL REGISTRO IVA VENDITE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Posted on 14 Maggio 2024 by Sabatino Pizzano



Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività sportive a livello dilettantistico. Nonostante la loro natura non commerciale, le ASD sono tenute a rispettare determinati obblighi fiscali, tra cui la tenuta del registro IVA vendite. Questo articolo fornisce una guida dettagliata su come gestire correttamente il registro IVA vendite per le ASD, illustrando i requisiti normativi, le operazioni da registrare e le modalità di compilazione.

Cos'è il Registro IVA Vendite?

Il registro IVA vendite è un documento contabile obbligatorio in cui le ASD devono annotare tutte le operazioni attive, ovvero le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio dell'attività sportiva. Questo registro consente di tenere traccia delle operazioni imponibili ai fini IVA e di calcolare correttamente l'imposta dovuta.

Quando è Obbligatorio il Registro IVA Vendite per le ASD?

L'obbligo di tenere il registro IVA vendite per le ASD dipende dal regime fiscale adottato e dal volume di ricavi commerciali conseguiti. In particolare:

1. **ASD in regime forfettario (Legge 398/1991):** Se l'ASD ha optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 e ha conseguito ricavi commerciali annui inferiori a 400.000 euro, non è obbligata a tenere il registro IVA vendite. Tuttavia, è comunque necessario annotare le operazioni attive ai fini della determinazione del reddito imponibile forfettario.
2. **ASD in regime ordinario:** Se l'ASD non ha optato per il regime forfettario o ha superato il limite di ricavi commerciali di 400.000 euro, è obbligata a tenere il registro IVA vendite per tutte le operazioni attive imponibili ai fini IVA.

Operazioni da Registrare nel Registro IVA Vendite

Nel registro IVA vendite devono essere annotate tutte le operazioni attive imponibili ai fini IVA, tra cui:

- Cessioni di beni (ad esempio, vendita di abbigliamento sportivo, attrezzature, ecc.)
- Prestazioni di servizi (ad esempio, quote associative, iscrizioni a corsi, ecc.)
- Operazioni accessorie (ad esempio, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)

Sono escluse dal registro IVA vendite le operazioni esenti da IVA, come le quote associative per i soci e le prestazioni rese ai tesserati della federazione di appartenenza.

Modalità di Compilazione del Registro IVA Vendite

Il registro IVA vendite può essere tenuto in formato cartaceo o elettronico, purché sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa fiscale. Ogni operazione attiva imponibile deve essere annotata nel registro con le seguenti informazioni:

- Data dell'operazione
- Numero progressivo della fattura o del documento equivalente
- Dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo, partita IVA o codice fiscale)
- Descrizione dell'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi)
- Imponibile
- Aliquota IVA applicata
- Imposta dovuta

Inoltre, è necessario calcolare periodicamente (mensilmente o trimestralmente) il totale degli imponibili e delle imposte dovute, al fine di determinare l'IVA da versare.

Domande e Risposte

D: Cosa succede se un'ASD non tiene correttamente il registro IVA vendite?

R: La mancata o irregolare tenuta del registro IVA vendite può comportare sanzioni amministrative da parte dell'Agenzia delle Entrate. È quindi fondamentale rispettare gli obblighi di registrazione per evitare conseguenze fiscali negative.

D: Un'ASD può emettere fatture senza annotarle nel registro IVA vendite?

R: No, tutte le operazioni attive imponibili ai fini IVA devono essere annotate nel registro IVA vendite, indipendentemente dall'emissione o meno di una fattura.

D: Come si calcola l'IVA dovuta per un determinato periodo?

R: L'IVA dovuta per un determinato periodo (mensile o trimestrale) si calcola sommando tutte le imposte dovute annotate nel registro IVA vendite per quel periodo. Il totale rappresenta l'importo da versare all'Erario.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA